



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

Deruta, lì 06 luglio 2020

AREA LAVORI PUBBLICI

Piazza dei Consoli 15, 06053 Deruta (PG)

tel. 075/9728669 - 075/9728673

URL: www.comunederuta.gov.it

OGGETTO: Procedura per l'affidamento diretto del seguente appalto dei "Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005 di cui al Piano attuativo approvato con DCC n. 53 del 27/05/2005", ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, e 97 per quanto applicabile, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletata in modalità telematica "IDO" (IDO= immissione di offerta, in modalità telematica semplificata - vedasi disciplinare telematico) ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" (denominata anche "Net4market" o semplicemente "piattaforma" nel prosieguo del presente invito), raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

- CUP B51B19000500004
- CIG 83004167F7

- INVITO A PRESENTARE OFFERTA -

Spett.le Ditta,

Con la presente lettera, si invita codesta Spett.le Impresa, a presentare formale offerta per l'appalto in oggetto.

- INDICE -

- **Premesse**
- **Art. 1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi di partecipazione**
- **Art. 2 Avvalimento**
- **Art. 3 Termini e modalità di presentazione dell'offerta**
- **Art. 4 Documentazione amministrativa di ammissione**
- **Art. 5 Subappalto**
- **Art. 6 Criterio di aggiudicazione e relative procedure**
- **Art. 7 Seggio/commissione di Gara**
- **Art. 8 Svolgimento della Gara mediante piattaforma telematica**
- **Art. 9 Motivi di esclusione**
- **Art. 10 Motivi di esclusione dell'offerta**
- **Art. 11 Ulteriori ipotesi di esclusione**
- **Art. 12 Procedimento di integrazione in sanatoria – casistica cause di esclusione immediata ed ipotesi di soccorso istruttorio.**
- **Art. 13 Procedure di ricorso**
- **Art. 14 Verifica dei requisiti**
- **Art. 15 Regole applicabili alle comunicazioni**
- **Art. 16 Informazioni D. Lgs. n.196/del 30.06.2003**
- **Art. 17 Avvertenze, informazioni complementari e disposizioni Finali**
- **All. A) Disciplinare telematico IDO (immissione di offerta) e Timing di gara**

*** **

- PREMESSE -

NOTA BENE:

- GARA IN MODALITA' TELEMATICA CON OFFERTA DIGITALE DA PRESENTARE CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ALLEGATO DISCIPLINARE TELEMATICO
- GARA CON ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DEI REQUISITI AI FINI AVCPASS (E' RICHIESTO IL PASSOE)
- SUBAPPALTO CONSENTITO SOLO FINO AL MAX 30% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE
- LA GARANZIA PROVVISORIA DEVE ESSERE INTESTATA AL COMUNE DI DERUTA
- GARA CON OBBLIGO DI ACCETTAZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
- GARA IN CUI E' CONSENTITO L'AVVALIMENTO

In esecuzione delle Determinazioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 170 del 13-05-2020 e n. 249 del 24-06-2020, è indetta, per il giorno **16/07/2020** presso la Sala riunioni dell'Area Tecnica di questo Comune, sita a Deruta in Piazza Benincasa n. 6, la gara mediante procedura negoziata per l'affidamento in appalto - **con contratto interamente a CORPO** - dei lavori di cui in oggetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. n. 36 e 97 per quanto applicabile, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, di seguito denominato per brevità semplicemente "Codice".

Termine per il ricevimento delle offerte telematiche (termine perentorio): **entro le ore 12.00:00 del giorno 15/07/2020** vedasi il "Timing di gara" allegato al Disciplinare Telematico Semplificato).

Quantitativo entità totale dell'appalto e classificazione dei lavori: € 80.585,51 di cui:

- € 77.857,71 per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale)
- € 2.727,80 previsti per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così come indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto;

Lavorazioni a CORPO di cui si compone l'intervento:

(NOTA BENE: l'importo delle singole categorie di lavorazione indicati nella seguente tabella ai fini della qualificazione dei concorrenti, comprende la quota parte di costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso percentuale):

Lavorazione (declaratoria ex DPR 207/2010)	Categoria ex DPR 207/2010	Qualificazione SOA	Importo	Indicazioni
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	FACOLTATIVA	€ 80.585,51*	Categoria di opere generali PREVALENTE, scorporabile e subappaltabile** comunque entro max il 30% del valore del contratto. AVVALIMENTO CONSENTITO

NOTA BENE*: L'appalto, inoltre, prevede anche le seguenti parti di lavorazioni, appartenenti alla categoria unica e prevalente (ex art. 12 comma 2, lett. a, della Legge 23 maggio 2014, n. 80), di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori e inferiore a € 150.000,00:

- Categoria OG10 (assimilabile) – Impianti per la trasformazione alta/media tensione...: € 7.392,10

Tale categoria NON è scorporabile e NON rileva ai fini della qualificazione dell'appaltatore (ed il suo importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato), ma rileva esclusivamente ai fini del subappalto (può essere subappaltata per intero e l'importo subappaltato concorre al raggiungimento del limite massimo di subappaltabilità pari al 30% del valore del contratto, che in nessun caso potrà essere superato).

**** NOTA BENE: Il subappalto è consentito soltanto entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto che in nessun caso potrà essere superato.**

L'importo previsto per i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non è in alcun caso soggetto a ribasso percentuale.

NOTA MOLTO BENE:

In ordine alla obbligatoria indicazione da parte dei concorrenti in sede di offerta economica dei propri "costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa e si evidenzia quanto segue:

ferma restando in ogni caso la **necessità da parte dei concorrenti di indicare entrambe tali voci nell'ambito dell'offerta economica**, questa stazione appaltante in applicazione di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 23 della Legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010 e s.m.i. – che disciplina la materia dei lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale - e dell'"allegato B" alla D.G.R.U. n. 1371 del 31 ottobre 2014, recante: "linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto per la manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici" (vedasi capitolato speciale d'appalto ed altra documentazione costituente il progetto esecutivo della gara in oggetto) provvede in sede di progetto esecutivo, e conseguentemente di bando di gara, alla esatta quantificazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, includendo in entrambi i casi l'assoggettabilità degli stessi a ribasso percentuale.

I "costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro" ed i "costi per la manodopera" indicati dalla presente lettera di invito sono stati determinati ai sensi della sopra citata D.G.R.U. n. 1371 del 31 ottobre 2014 e relativi allegati. Per tutto quanto riguarda le modalità di formulazione e compilazione dell'offerta economica si rinvia all'apposito paragrafo del presente invito alla gara e a quelle del disciplinare telematico semplificato di gara.

In ordine alla verifica circa i costi della manodopera prevista dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i. (rispetto dei minimi salariali retributivi di cui alle tabelle ministeriali indicate nell'art.23, comma 16, del medesimo D. Lgs.) da effettuarsi preliminarmente all'aggiudicazione da parte della S.A., si specifica quanto segue:

- nel caso di indicazione da parte dei concorrenti, nell'ambito della propria offerta economica, di un costo della manodopera corrispondente a quello predeterminato dalla Stazione Appaltante nell'ambito del presente bando (o di un costo superiore), si riterrà in ogni caso implicitamente verificato il rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 95, comma 10, del Codice, salva in ogni caso la facoltà del RUP di richiedere chiarimenti/spiegazioni;

- nel caso, invece, di indicazione da parte dei concorrenti, nell'ambito della propria offerta economica, di un costo della manodopera inferiore a quello predeterminato dalla Stazione Appaltante nell'ambito del presente bando, lo stesso costo sarà oggetto della verifica di cui al medesimo art. 95, comma 10, del Codice, da parte del competente RUP, prima dell'aggiudicazione.

Requisiti minimi di partecipazione: Il Comune di Deruta richiede ai concorrenti come requisiti minimi di partecipazione i seguenti:

- a) la qualificazione di cui all'art. 90, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore (ex art. 28 del D.P.R. n. 34/2000) riguardo la categoria prevalente **OG 3** - dimostrabile anche con il possesso dell'attestazione della relativa S.O.A. in classifica I^A (o superiore).

Qualora l'operatore economico non fosse qualificato per la categoria prevalente **OG3**, ferma restando la possibilità di subappalto nei limiti indicati nel successivo paragrafo ad impresa comunque in possesso dei requisiti ex art.90 del DPR 207/2010 maturati in lavori analoghi/similari a quelli indicati nel presente invito (o con attestazione SOA nella competente categoria), potrà concorrere ricorrendo alle forme partecipative previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di A.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E., ovvero, di altra forma di aggregazione consentita dall'art. 45 del Codice, il possesso dei suddetti requisiti di tecnico-professionali deve essere auto dichiarato da ciascun soggetto facente parte dell'A.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. o di altra forma di aggregazione.

Subappalto: Il concorrente dovrà – eventualmente - esprimere in sede di domanda di partecipazione (all'interno del DGUE e/o della relativa modulistica integrativa) **la volontà di subappaltare le opere nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto ad impresa adeguatamente qualificata.**

L'eventuale ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo a base di gara, pertanto, la Ditta partecipante, previa dichiarazione in sede di gara, potrà subappaltare le lavorazioni entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo contrattuale e quindi essere qualificata per l'esecuzione di almeno il 70% delle opere previste.

NOTA BENE: Il possesso dei suddetti requisiti di ordine speciale è da intendersi quale requisito minimo riferito all'ipotesi di concorrente singolo/raggruppato. L'assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei requisiti richiesti è provato, a pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del presente invito), con le modalità, le forme, ed i contenuti previsti nel successivo art. 4 (dichiarazioni sostitutive di certificazione).

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.I.), ai fini della loro qualificazione sarà considerato sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e smi (o delle competenti attestazioni SOA) in ogni caso tali da garantire - nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione di R.T.I. - la copertura della classifica/importo delle lavorazioni così come richiesto dalla presente lettera di invito.

Descrizione ed ubicazione dei lavori: Appalto di Lavori, interamente a corpo. Sola Esecuzione. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in Deruta Fraz. Casalina, Via G. Bentesi, in attuazione della convenzione urbanistica rep. n. 223.682 del 01/12/2005 di cui al Piano attuativo approvato con DCC n. 53 del 27/05/2005. Le opere, oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso:

- opere stradali;
- fognature;
- rete adduzione energia elettrica;
- rete illuminazione pubblica stradale;
- linea acquedotto;
- linea telefonica;
- rete adduzione gas metano;
- marciapiedi, cordolature e manufatti edili;
- sistemazione aree verdi;

Ubicazione: Comune di Deruta (PG), Fraz. Casalina.

Durata dell'appalto: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come da C.S.A.

Consegna dei Lavori: con la tempistica e le modalità del Capitolato Speciale d'Appalto – max 45 gg.

Consegna sotto riserva di legge e/o frazionata: la semplice partecipazione alla procedura impegna i concorrenti ad accettare incondizionatamente la consegna anticipata e d'urgenza dei lavori (sotto le riserve di legge e prima della formale stipulazione del contratto) e/o frazionata.

Finanziamento: la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 99.514,37 è finanziata con rimborso assicurativo interamente incassato e imputata nel CEN 780 al Capitolo di spesa 3403

Corrispettivo: corrisposto con le modalità dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Validazione del Progetto esecutivo: avvenuta il 03/03/2020 giusta verbale in pari data;

Indirizzo per ottenere informazioni/chiarimenti:

- per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare l'Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta – Piazza Benincasa 5 – nella persona del **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Geom. Tamantini Fabio**, tel. 075 9728673 - e-mail: lavoripubblici@comunederuta.gov.it;
- Per informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo sulla presente procedura di gara si specifica che l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "**Chiarimenti**" dedicata alla gara nell'ambito del portale "Portale Umbria Acquisti" (denominato anche "Net4market") dedicato alla Stazione Appaltante. Tutte le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine indicato nel Timing di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti". Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market dedicato alla Stazione Appaltante nella predetta sezione "Chiarimenti".

N.B. la Stazione Appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si raccomanda di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata (PEC) inserito nell'apposito campo. In alternativa ed in via di eccezione, per info/chiarimenti amministrativi è anche possibile contattare il

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Geom. Tamantini Fabio, tel. 075 9728673 - oppure mediante posta elettronica (indirizzo unico e-mail: lavoripubblici@comunederuta.gov.it)

- **NOTA BENE:** Per problemi tecnici di carattere informatico o informazioni / chiarimenti sulle modalità di utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione si dovrà contattare direttamente il Gestore del Sistema (Net4market) via e-mail: imprese@net4market.com oppure al numero telefonico: 0372/080708.

Indirizzo e modalità per ottenere la documentazione tecnico-amministrativa di gara modulistica necessaria e sufficiente alla redazione della domanda di partecipazione:

Il presente invito alla gara, i relativi allegati, contenenti le norme integrative all'invito medesimo in ordine ai requisiti (criteri di selezione), alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta telematica, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure/criteri di aggiudicazione dell'appalto, nonché tutta la modulistica necessaria e sufficiente alla partecipazione e la documentazione tecnico-amministrativa di riferimento dell'appalto (C.S.A. e documenti complementari) - i cui contenuti sono in ogni caso da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente invito – nonché il DGUE e la relativa modulistica integrativa, sono disponibili all'indirizzo internet:

<http://www.comunederuta.gov.it/2020/07/06/esercizio-poteri-sostitutivi-per-la-realizzazione-delle-opere-di-urbanizzazione-primaria-in-deruta-fraz-casalina-via-g-bentesi-in-attuazione-della-convenzione-urbanistica-rep-n-223-682-del-01-1/>

oppure direttamente mediante il seguente LINK:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

all'interno dello spazio dedicato alla gara in oggetto scheda denominata "Doc. di gara" – "Allegata", come segue:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- Lettera di invito alla gara.pdf
- Disciplinare telematico.pdf e Timing di Gara.pdf (allegato A alla lettera di invito alla gara)

DOCUMENTAZIONE TECNICA (progetto esecutivo completo):

- Documentazione tecnica.zip

DGUE e MODULISTICA INTEGRATIVA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

- DGUE (sempre obbligatorio per tutti i concorrenti: singoli, mandatarî di RTP, mandanti di RTP, ausiliari ecc...) con modello oppure tramite il form on-line presente in piattaforma step "DGUE";
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE.doc (sempre obbligatoria per ogni DGUE compilato dai soggetti di cui sopra);
- Protocollo di legalità

Tutta la sopra citata documentazione è altresì disponibile e scaricabile dalla piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Riserva di aggiudicazione: Il Comune di Deruta si riserva a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all'aggiudicazione della stessa per sopravvenute necessità di pubblico interesse ivi compreso il mancato perfezionamento degli strumenti finanziari, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

- ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE -

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 45 del medesimo Codice.

E' ammessa, altresì, la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (c.d. "rete di imprese"), ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter, del D.lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni in legge 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

L'impresa singola può partecipare alla gara con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal Codice, dell'art. n. 12, della Legge n. 80/2014.

Nel caso di partecipazione in forma associata (R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti), ai sensi dell'art. 48, undicesimo comma, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **il ruolo di mandatario/capogruppo dovrà essere assunto dall'operatore economico invitato individualmente alla presente gara, sotto pena di inammissibilità della relativa domanda.**

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f) e g) del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e, quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.

I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista o cooptata.

I concorrenti raggruppati o raggruppandi devono specificare nell'ambito della domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), la tipologia di raggruppamento temporaneo che hanno costituito o che intendono costituire (**verticale, orizzontale, misto o cooptato**).

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale o misto i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del presente invito), le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso - liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato - rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, nonché l'esatta indicazione della/e categoria/e o requisito/i di qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto a cui dette percentuali si riferiscono.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento di tipo verticale i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, sotto pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del presente invito), la/e categoria/e o tipologia di lavorazione/i incorporabile/i che ciascuna impresa **mandante** intende assumere.

I concorrenti riuniti in R.T.I. eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso indicata in sede di gara, fatta salva la facoltà di modifica della stessa ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del D.Lgs. n. 207/2010 e s.m.i.;

Non è ammessa la partecipazione del medesimo soggetto alla stessa gara in più raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 45, 2° comma, lettere d) ed e), del Codice, né la partecipazione anche in R.T.I., o consorzio, da parte del soggetto che presenti offerta in veste singola, pena l'esclusione di tutte le offerte.

Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del Codice, i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. n. 48, 7° comma, del Codice, i Consorzi di cui all'art. 45, 2° comma, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, **se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.**

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di imprese che abbiano gli stessi titolari o coincidenza totale o parziale di amministratori o direttori tecnici;

Nel caso in cui, anche ad aggiudicazione avvenuta, fra l'impresa aggiudicataria ed altre imprese partecipanti alla stessa gara, risultino accertati, sulla base di univoci elementi e previe verifiche di legge, rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero relazioni, anche di fatto, tali da comportare la imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, - ovvero risulti accertata la coincidenza totale o parziale di titolari, amministratori o direttori tecnici - l'aggiudicazione sarà annullata e si

procederà all'esclusione dalla gara delle imprese coinvolte per violazione del principio di segretezza delle offerte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza anche penale a carico delle imprese che abbiano prodotto eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice è vietata l'associazione in partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dall'art 48, comma 7-bis, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista/sussistano:

- **le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;**
- **la specifica incapacità di contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art.1, comma 42, della L.n.190/2012;**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice, i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.182/400/93 del 01.03.2000 in quanto compatibili ed applicabili ed, in generale, alle determinazioni dell'A.N.A.C..

In particolare, si considereranno estinti ai sensi dell'art. 178 C.P. e dell'art. 445, 2° comma, c.p.p., i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 13 del 15.07.2003 e successive).

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dei "*gravi illeciti professionali*" commessi dal concorrente, costituente causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5°, lett. c), del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'A.N.A.C. e dalla giurisprudenza amministrativa.

Nel caso di sussistenza in capo ai concorrenti o loro eventuali subappaltatori, di una operativa causa di esclusione di cui all'art. 80 (art. 80, comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o art. 80, comma 5) l'operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una di tali situazioni ai sensi del disposto di cui al **settimo comma di tale articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. *self-cleaning*). E' in ogni caso onere del concorrente medesimo l'allegazione della eventuale documentazione comprovante l'esistenza di una delle circostanze di cui al comma 7 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. *self-cleaning*)).**

I concorrenti devono, inoltre, a pena di esclusione, essere in possesso, per la/le categoria/e di lavorazione prevista/e dal presente invito, di tutte la/e adeguata/e qualificazione/i richiesta/e dall'invito stesso (vedasi tabella "Lavorazioni di cui si compone l'intervento" riportata in premessa), e quindi, a seconda dei casi: attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, e/o dei requisiti di cui all'art. 90 del medesimo D.P.R.) che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai lavori da assumere;

I Concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, o ad altro Stato estero le cui imprese hanno comunque accesso agli appalti pubblici in territorio italiano, non in possesso di attestazione SOA, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, o altra documentazione conforme alle normative vigenti nel Paese di appartenenza, comprovante il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione da parte di imprese italiane. Qualora non redatta in lingua italiana, detta documentazione dovrà essere corredata di traduzione giurata.

NOTA BENE: I concorrenti **non devono** provvedere al versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici [adesso Associazione Nazionale Anticorruzione (ANAC)] in quanto l'importo a base d'asta della presente procedura è inferiore ad € 150.000,00.

Il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 52 e 76 del Codice inerenti la presente procedura di gara si intende **l'indirizzo PEC comunicato al momento dell'abilitazione alla gara (quello inserito in piattaforma)**, e pertanto il concorrente **autorizza espressamente il Comune di Deruta ad effettuare tutte le suddette comunicazioni al recapito esattamente indicato.**

In caso di aggiudicazione, il Comune di Deruta, in sede di verifica dei requisiti, provvederà a richiedere all'aggiudicatario - ai sensi dell'art. 24 (tracciabilità) della L.R. Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, e per gli effetti di cui all'art.3, primo comma, della Legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) - il/i numero/i di conto/i (bancario o postale) dedicato/i – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche del/dei quale/i si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto di cui alla presente procedura di gara, nonché i nominativi delle persone legittimate ad effettuare operazioni sui suddetti conti dedicati.

L'assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei requisiti richiesti è provato, a pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 – quater del presente invito), con le modalità, le forme, ed i contenuti previsti nel successivo art. 4 (autocertificazioni sostitutive di certificazione).

- ART. 2 – AVVALIMENTO -

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA o della certificazione di qualità, di cui sia in tutto o in parte carente, avvalendosi delle capacità/requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento (c.d. "avvalimento interno), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente deve allegare alla propria domanda di partecipazione – sotto pena di esclusione dalla gara (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – quater del presente invito) - esattamente tutta la documentazione indicata dall'art. 89, primo comma, del Codice. e dal successivo art. 3, punto 3) del presente invito.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli **articoli 85, 86 e 88**, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'**articolo 80**. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, primo comma, ultimo periodo, del Codice, a pena di nullità dello stesso, e pertanto a pena di immediata esclusione dalla gara -, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In tutti i casi di avvalimento (nei casi in cui lo stesso è consentito) Il Comune di Deruta si riserva – oltre alla trasmissione delle relative dichiarazioni all' A.N.A.C., ai sensi dell'art. 89, nono comma, del Codice - di verificare, anche in corso d' opera, il possesso dei requisiti di ordine speciale e delle risorse oggetto di avvalimento e del relativo effettivo impiego, in capo ad ogni

singolo concorrente/ausiliario, anche d'Ufficio, attraverso opportuni riscontri con le risultanze delle banche dati esistenti presso l'A.N.A.C., le Camere di Commercio I.A.A., etc..

*** **

ART. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA –

NOTA BENE: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione “*Portale Umbria Acquisti*” raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Le modalità di presentazione dell'offerta e termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati nell'Allegato A – “Disciplinare telematico semplificato IDO e Timing di gara”, alla presente lettera di invito.

Oltre al termine perentorio previsto dal “Timing di gara” non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente.

L'operatore economico dovrà predisporre ed inviare:

- “*A – Documentazione Amministrativa*”;
- “*B – Offerta Economica*”.

*** **

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIONE - (DA PRESENTARE A CORREDO DELL'OFFERTA)

NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI ESCLUSIONE (FATTA SALVA IN OGNI CASO LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 12 DEL PRESENTE INVITO, LA DOCUMENTAZIONE E/O DICHIARAZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI N. 1), 2), 3), 4), 5), 6) REDATTE IN LINGUA ITALIANA O CORREDATE DI TRADUZIONE GIURATA:

1. L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CUMULATIVE (di cui al DGUE ed alla modulistica integrativa allo stesso reperibile sul portale internet dell'Ente nonché sulla piattaforma telematica di negoziazione come sotto specificato), rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in ordine:
 - alla sussistenza di tutti i criteri di selezione/requisiti minimi (sia di ordine generale sia di ordine speciale) e di tutte le altre condizioni di partecipazione – nessuna esclusa od eccettuata - ivi compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all'art. 80 del Codice (anche con riferimento ai soggetti a ciò tenuti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara);
 - al possesso, in capo al concorrente, di valido titolo per svolgere professionalmente attività nel settore oggetto del presente contratto (iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente per concorrenti di altri Stati membri dell'Unione europea);
 - al possesso, in capo al concorrente, dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR n. 207/2010:
 - a) Importo dei lavori (analoghi o similari a quelli relativi all'appalto) eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto

costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) Adeguata attrezzatura tecnica.

NOTA BENE: In aggiunta e/o alternativa alla dichiarazione di cui sopra, i requisiti di partecipazione possono essere dimostrati con la presentazione di ATTESTAZIONE/I RILASCIATA/E DA UNA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE SOA PER CATEGORIE E CLASSIFICHE ADEGUATE AI LAVORI DA ASSUMERE (o relativa autocertificazione) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità (**copia scansionata**), **ovvero** dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sostitutiva dell'attestazione medesima.

Si precisa che in conformità agli indirizzi interpretativi dell'ANAC ed ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, verranno considerate valide ai fini della qualificazione solo ed esclusivamente:

- le attestazioni SOA in corso di validità **triennale**;
- le attestazioni SOA in corso di validità **quinquennale nel caso di attestazioni SOA da cui risulti espressamente ed inequivocabilmente l'avvenuto positivo superamento della verifica triennale (requisito di natura costitutiva)**.
- le attestazioni SOA in corso di validità **quinquennale nel caso di attestazioni SOA la cui validità triennale sia scaduta in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla presente gara, qualora il concorrente dimostri inequivocabilmente di aver stipulato, in data antecedente quella di scadenza della validità triennale riportata nell'attestazione SOA, apposito contratto di verifica con la SOA stessa.**

Saranno invece considerati privi di valida attestazione SOA, e verranno pertanto **esclusi** dalla gara, tutti quei concorrenti che, sulla base delle risultanze dell'attestazione medesima (ovvero anche sulla base delle risultanze del Casellario informatico delle Ditte qualificate presso l'AVCP a seguito di controlli effettuati d'ufficio dal Comune di Deruta), possiedano attestazione SOA la cui validità **triennale** sia scaduta e che non risultino aver superato positivamente la verifica triennale (**salvo il suddetto caso in cui, pur essendo scaduta la validità triennale dell'attestazione, il concorrente dimostri di aver stipulato, in data antecedente quella di scadenza della validità triennale riportata nell'attestazione SOA, apposito contratto di verifica con la SOA medesima**).

NOTA BENE **L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E RELATIVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, DEVONO ESSERE REDATTE - IN FORMATO ELETTRONICO - MEDIANTE IL DGUE EDITABILE DISPONIBILE ALL'INTERNO DELLA APPOSITA SEZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE COME INTEGRATO DALL'APPOSITO ULTERIORE MODELLO DENOMINATO "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE" APPOSITAMENTE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE E DISPONIBILE ANCH'ESSO ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA, COME INDICATO NELLA LETTERA DI INVITO E COME SOTTO SPECIFICATO:**

Il DGUE ed il relativo modello integrativo sono disponibili sulla piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile all'indirizzo internet link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

La modulistica di partecipazione alla gara disponibile consta quindi dei seguenti documenti:

- il DGUE (disponibile direttamente in piattaforma nella apposita sezione/step "DGUE");
- **la Modulistica integrativa denominata: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE"**. TALE MODULISTICA INTEGRATIVA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI CASO DA PARTE TUTTI I CONCORRENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA ESSI SIANO (**PER OGNI DGUE DEVE ESSERE COMPILATA UNA "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE"**).

Il DGUE e l'apposita modulistica denominata "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE", devono essere presentati:

- nel caso di avvalimento, sia dal concorrente che da ciascun operatore economico ausiliario (DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI, e la relativa documentazione integrativa);

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (un DGUE ed una dichiarazione integrativa per ciascun componente il RTI/Consorzio/GEIE);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE e le relative dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte con le modalità indicate nel disciplinare telematico - a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito alla gara) - dal legale rappresentante del concorrente singolo (nonché da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica), ovvero, nel caso di R.T.I. o consorzio e Geie non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta R.T.I. o consorzio o Geie (nonché da tutti gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa modulistica).

Nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo.

L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la scansione della relativa procura;

N.B.

- **Per eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione del DGUE si invitano i concorrenti a consultare le "linee Guida per la compilazione del DGUE" predisposte dal M.I.T.**
(link: <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-07/Linee%20Guida%20per%20la%20compilazione%20del%20DGUE%20-%20prot%20n%20203%20del%2018%207%202016.pdf>), nonché i "bandi tipo pubblicati dall'ANAC" (per quanto compatibili ed applicabili alla presente procedura di gara).
- **l'utilizzo della specifica modulistica integrativa al DGUE predisposta dal Comune di Deruta per la presente procedura di gara è fortemente consigliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti possibili provvedimenti di esclusione** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del presente invito alla gara). (Qualora non venisse utilizzata l'apposita modulistica integrativa predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi essenziali e/o dichiarazioni e sottoscrizioni di carattere obbligatorio ivi richiesti, a pena di esclusione, fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito alla gara).

2. In caso di avvalimento, OVE L'UTILIZZO DI TALE ISTITUTO NON SIA VIETATO DALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (si vedano le specifiche prescrizioni del singolo bando di gara), il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria o all'autocertificazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, così come specificato nella presente lettera di invito alla gara, le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di seguito elencate:

- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali previsti all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di partecipare alla gara in qualità di ausiliaria di un solo concorrente e che la stessa non partecipa alla gara in proprio o associata con una delle altre imprese che partecipano alla gara, né sotto qualsiasi altra forma;

- il contratto (scansione dell'originale) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **NOTA BENE: il contratto di avvalimento – sotto pena di esclusione immediata dalla gara senza possibilità di avvalersi del “soccorso istruttorio” - deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto prescritto dall'art.88, primo comma, lett. a), b), c), del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.**

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, lett. g), del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Provincia di Perugia esclude il concorrente, escute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui al comma 12 del medesimo articolo.

3. LA QUIETANZA COMPROVANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA DI CUI ALL'ART. 93 DEL CODICE, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari ad almeno il **2% dell'importo dei lavori a base d'asta ovvero di € **1.611,71 (comprensivo dei costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso percentuale), INTESTATA al COMUNE DI DERUTA.** La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei confronti dei non aggiudicatari, la cauzione verrà svincolata subito dopo l'aggiudicazione definitiva (art. 93 del Codice) come meglio specificato all'art. 15 del presente invito;**

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- **DOCUMENTO INFORMATICO**, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- **COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82.** In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 12 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82).

Tale cauzione può essere prestata anche mediante atto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993. **Ai Sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.**

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103](#) e 105 (rectius: [art. 104](#), qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito dal seguente punto 4). **Ai sensi dell'art. 93, comma 8, tale impegno non è richiesto per le micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.**

I contratti fideiussori e assicurativi **devono**, ai sensi degli artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del Codice, essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto ministeriale n. 123 del 12.03.2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.05.2004, e successive modifiche.

Ai fini della semplificazione delle procedure i concorrenti sono abilitati a presentare la sola “Scheda tecnica 1.1” di cui al sopra richiamato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione deve menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppati o raggruppandi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella del primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Qualora le imprese certificate intendano fruire di tale benefici devono - oltre a - presentare alla cauzione provvisoria di importo ridotto da prestarsi con le modalità sopra stabilite - segnalare il possesso dei relativi requisiti e documentarlo presentando l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (**autocertificazione**).

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, potrà anche risultare dall'attestazione SOA (nel qual caso potrà essere verificata anche d'Ufficio attraverso la consultazione del casellario delle ditte qualificate c/o A.N.A.C.).

NOTA BENE: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di associazione temporanea orizzontale, il beneficio in esame viene applicato, anche ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 44 del 27.09.2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

In caso di associazione temporanea verticale il beneficio in esame viene applicato solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità. Qualora solo alcune imprese siano in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, esse potranno tuttavia godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile;

Per le riunioni di concorrenti già formalmente costituite l'avvenuta costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio o GEIE deve essere provata con la produzione:

- Per le associazioni temporanee:
 - a. del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
 - b. della procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;

Per i consorzi o GEIE:

- c. dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE o di una copia autentica;
- d. della delibera dell'organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante che indichi l'impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

- 4. DOCUMENTO DA CUI RISULTI L'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, ANCHE DIVERSO DA QUELLO CHE HA RILASCIATO LA GARANZIA PROVVISORIA DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3), A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA (DEFINITIVA) PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, di cui agli articoli 103 e ss., qualora l'offerente risultasse affidatario.** Tale impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa.

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- DOCUMENTO INFORMATICO, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 12 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82).

NOTA BENE: Il presente punto 4 NON SI APPLICA nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

5. IL "PASSOE" RILASCIATO AL CONCORRENTE (singolo o raggruppato) DAL SISTEMA AVCPASS DELL'A.N.A.C. ED IL PASSOE DELL'EVENTUALE/I AUSILIARIA/E (LA MANCATA ALLEGAZIONE DEL PASSOE NON RIENTRA TRA I MOTIVI DI IMMEDIATA ESCLUSIONE);

6. DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, PARI AD € 16,00 (sedici/00): a tal fine l'operatore economico potrà procedere, ai sensi del DPR. 642/1972, mediante una delle seguenti modalità:

a) pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate compilato con i seguenti dati:

- codice tributo: 456T;
- codice Ufficio o Ente: T3H;
- descrizione causale "CIG 83004167F7" indicare nella "descrizione causale" il codice CIG della presente procedura di gara.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la scansione della ricevuta; di versamento dell'F23.

b) Pagamento mediante acquisto della marca da bollo da euro 16,00 ed inserimento del relativo numero seriale nell'ambito di una apposita dichiarazione sostitutiva (in carta libera) allegando la scansione del contrassegno in formato pdf.

7. Una copia scansionata del "PROTOCOLLO DI LEGALITA", adottato dal Comune di Deruta, debitamente firmato dal legale rappresentante del concorrente, per l'esplicita accettazione.

TUTTO QUANTO SOPRA EVIDENZIATO DEVE ESSERE INSERITO NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

NOTA BENE: SI RICORDA CHE, COME STABILITO DAL DISCIPLINARE TELEMATICO DI GARA, TUTTI I FILE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, PREDISPOSTI SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRESENTE DISCIPLINARE, DOVRANNO ESSERE CONTENUTI IN UN FILE .ZIP (L'UNICA ESTENSIONE AMMESSA PER LA CARTELLA COMPRESSA È .ZIP) E CIASCUNO DI ESSI DOVRÀ AVERE FORMATO .PDF. IL FILE .ZIP DOVRÀ ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E POTRÀ AVERE UNA DIMENSIONE MASSIMA DI 100 MB.

NON È QUINDI NECESSARIO FIRMARE DIGITALMENTE OGNI SINGOLO FILE .PDF CONTENUTO NEL FILE .ZIP, MA E' NECESSARIO E SUFFICIENTE FIRMARE DIGITALMENTE SOLTANTO QUEST'ULTIMO FILE .ZIP, AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO PER IL DOCUMENTO DEDICATO ALL'ATTESTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA.

*** **

Nella Offerta Economica devono essere contenuti, a pena di esclusione:

L'offerta economica redatta, secondo tutte le modalità indicate dal disciplinare telematico, tramite compilazione del form on-line proposto dalla piattaforma prevede l'indicazione della percentuale unica di ribasso sull'importo posto a base di gara (per lavori a corpo), opportunamente depurato dell'importo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di tre decimali (ad. esempio: 12,345%): eventuali decimali ulteriori non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle offerte e della conseguente aggiudicazione.

N.B. Il ribasso non si applica ai costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.

L'offerta economica - a pena di esclusione - deve essere sottoscritta digitalmente, e caricata in piattaforma entro il relativo termine perentorio di scadenza indicato nel Timing di gara, dal legale rappresentante del concorrente, in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura, che dovrà essere caricata all'interno della documentazione amministrativa.

SI RIMANDA AL DISCIPLINARE TELMATICO PER TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE E CARICAMENTO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta deve, altresì, **OBBLIGATORIAMENTE** indicare SIA i "propri costi della manodopera" SIA gli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

NOTA BENE: in caso di eventuale omessa indicazione dei "propri costi della manodopera" e/o degli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verrà disposta l'immediata esclusione dalla gara (senza attivazione del "soccorso istruttorio").

Il concorrente può anche indicare gli stessi costi della manodopera e gli stessi oneri aziendali interni predeterminati dalla stazione appaltante.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni e da quelle di cui al disciplinare telematico.

*** **

ART. 5 – SUBAPPALTO

NOTA BENE

L'eventuale subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art.105, secondo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 **non può in alcun caso superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto**, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo comma quinto del medesimo articolo, relativamente ai casi di eventuale presenza di lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11, del Codice (S.I.O.S. di importo singolarmente > al 10% dell'importo totale dei lavori), e fermo restando comunque anche il limite massimo ivi stabilito per la subappaltabilità di tali lavorazioni (30% della singola S.I.O.S. scorponabile).

L'offerente, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto in materia:

- dall'art. 105 del Codice;
- dai principali atti di indirizzo/determinazioni/deliberazioni/linee guida/ecc. dell'A.N.A.C.;
- dai Decreti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- dai prevalenti e maggiormente consolidati orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato;

In particolare l'offerente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, nel rispetto del suddetto limite generale del 30% (al cui raggiungimento peraltro NON concorre l'eventuale ulteriore subappalto del max 30% delle eventuali lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11, del Codice: S.I.O.S. di importo singolarmente > al 10% dell'importo totale dei lavori):

- i lavori o le parti di opere rientranti nella Categoria Prevalente e/o nella/e eventuale/i cat. superspecializzata/e" ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice (c.d. "S.I.O.S.") di importo > 10% dell'importo dell'appalto, per le quali SIA in possesso delle relative qualificazioni (in proprio o in regime di R.T.I./avvalimento se consentito), che intende subappaltare o concedere in cottimo entro le percentuali massime stabilite nel bando di gara in funzione della tipologia/entità dei lavori stessi.

- i lavori o le parti di opere rientranti nella/e eventuali categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal presente invito come cat. “a qualificazione SOA obbligatoria”(diverse da quelle di cui all’art. 89, comma 11, del Codice di importo > al 10% dell’appalto), non possedute in proprio (o in R.T.I.) dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni (ancorché lo stesso sia qualificato nell’ambito della categoria prevalente per l’importo complessivo dell’appalto) e che pertanto questi deve subappaltare nella misura del 100% (sotto pena di immediata esclusione dalla gara) senza tuttavia superare in nessun caso la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, nel qual caso il concorrente dovrà necessariamente partecipare alla gara in regime di R.T.I.;

Si precisa:

che, ai sensi dell’art.105, comma 4, il subappalto è autorizzabile qualora l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara;

1. che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota (di una o più categorie di lavorazione) superiore al massimo consentito dal bando di gara, la Commissione di gara interpreterà la/le dichiarazione/i di subappalto come valida/e ma resa/e fino alla concorrenza dei limiti massimi di quota subappaltabile consentiti dalla legge e/o dal bando di gara in relazione a ciascuna tipologia di lavorazione. riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, **sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione;**
2. che in caso di omissione della dichiarazione di subappalto in sede di domanda di partecipazione la Stazione Appaltante, sempre che il fatto non integri gli estremi di una causa di esclusione, considererà come non effettuata la dichiarazione medesima e non consentirà, in seguito, alcun subappalto;
3. che e/o in caso di erronea e/o contraddittoria compilazione della dichiarazione di subappalto, la Commissione di gara si riserverà la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, **sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra una carenza dei medesimi o altra causa di esclusione di cui all’art.80;**

Si precisa che in merito alla dichiarazione di subappalto la Stazione Appaltante, si riserva in ogni caso, la facoltà di richiesta di chiarimenti al concorrente istante previa assegnazione allo stesso di un congruo termine perentorio, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione.

- ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVE PROCEDURE -

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma quarto, lett. a), del Codice, determinato, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, opportunamente depurato dell’importo dei costi per la sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso).

Al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell’art. 97, 8° comma, dello stesso Codice (con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta si collochi immediatamente al di sotto del valore di una “soglia di anomalia” (calcolata e considerata con arrotondamento al terzo decimale dopo la virgola) determinata alternativamente - al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia - come segue:

- nel caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 15, tramite il metodo previsto dal comma 2 del suddetto articolo 97;

- nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 15, tramite il metodo previsto dal comma 2 - bis del suddetto articolo 97;

Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato, in funzione del numero di offerte ammesse e del rispettivo metodo di calcolo applicabile, in modo automatico dalla piattaforma telematica di negoziazione “Net4market” attraverso gli algoritmi ivi presenti.

Come comunicato dal gestore della Piattaforma, si specificano nel prospetto che segue le modalità di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. utilizzate in automatico dalla piattaforma:

Ⓜ 1) Viene **calcolato il 10%**, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Ogni offerta, anche se siano presenti offerte con un medesimo valore di ribasso, viene considerata distintamente e, qualora nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di uguale valore rispetto a quelle da accantonare, tali offerte saranno altresì accantonate - lett. a), art. 97, co. 2;

2) Viene calcolata la **somma aritmetica** dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, con esclusione del 10% delle offerte precedentemente identificato - lett. a), art. 97, co. 2;

3) Viene calcolata la **media aritmetica** dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, con esclusione del 10% delle offerte precedentemente identificato - lett. a), art. 97, co. 2;

4) Viene calcolato lo **scarto medio aritmetico** dei ribassi percentuali che superano la media aritmetica di cui al punto 3) – lett. b), art. 97, co. 2;

5) Viene calcolata la **soglia** come somma della media aritmetica di cui al punto 3) e dello scarto medio aritmetico di cui al punto 4) – lett. c), art. 97, co. 2;

6) La soglia individuata viene **decrementata** di un valore percentuale pari al prodotto delle due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui al punto 2) applicato allo scarto medio aritmetico di cui al punto 4) – lett.d), art. 97, co. 2.

Pertanto, la soglia di anomalia viene determinata secondo la seguente formula:

$$Sa = M + Sc - Sc * (c1*c2/100)$$

dove:

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali Sc = scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse dopo il taglio delle ali

Di seguito un esempio:

Media aritmetica ribassi ammessi: 24,195 (M)

Scarto medio aritmetico: 3,830 (SC)

Somma media aritmetica ribassi ammessi e scarto medio aritmetico: 28.025 (M+SC)

Somma ribassi ammessi: 362,936

Prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi: $9 \times 3 = 27$

Valore percentuale del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico: $3.830 \times 27/100 = 1.034$

Soglia di anomalia: $28.025 - 1.034 = 26,991\%$

Infine, con specifico riferimento al procedimento descritto alla lett. a), si specifica che nell'effettuare il taglio delle ali le offerte aventi un eguale valore di ribasso vengono considerate distintamente nei loro singoli valori e, solo dopo aver effettuato il relativo taglio, se tra le offerte rimaste fuori dal "taglio" vi sono offerte uguali a quelle accantonate, queste ultime vengono, altresì, accantonate.

N.B. La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui al suddetto art. 97, 8° comma, peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci.

In tale ultimo caso la Stazione Appaltante, procederà comunque ad effettuare il calcolo della soglia di cui all'art.97, comma 2-bis, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e si riserva, fin d'ora, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta dei concorrenti ammessi, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, 6° comma, ultimo periodo, del Codice. La Stazione Appaltante, ai fini della valutazione di congruità delle offerte, si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative "spiegazioni" ai sensi del suddetto art. 97.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante proceda a richiedere ai concorrenti ammessi le spiegazioni di cui all'art. 97 del Codice - necessarie ai fini della valutazione di congruità delle rispettive offerte, le relative giustificazioni dovranno essere fatte pervenire alla stazione appaltante, entro i termini indicati nella relativa richiesta (termini minimi di legge assegnabili per la produzione dei giustificativi: entro 15 giorni dalla richiesta, salva la facoltà della S.A. di concedere termini più ampi). Qualora tale documentazione non sia fornita, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente.

NOTA BENE: in relazione alla presente procedura di affidamento, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e in ragione della particolare complessità delle valutazioni, il medesimo si avvarrà di commissione nominata ad hoc.

*** **

La procedura di gara, nei casi di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, sarà espletata da un **“Seggio/commissione di gara”** costituito secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché sulla base delle linee guida del ANAC, e comunque sulla base di criteri predefiniti.

*** **

- ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLA GARA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA -

La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella presente lettera di invito alla presenza del Seggio / Commissione gara, in seduta pubblica.

Possono assistere alla gara: legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, ovvero chiunque vi abbia interesse. Si precisa che la fattiva partecipazione alle operazioni di gara (eventuale formulazione di osservazioni, richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni etc..) sarà consentita esclusivamente ai legali rappresentanti/direttori tecnici dei concorrenti o loro delegati, e che a tal fine i soggetti medesimi dovranno qualificarsi presso il Seggio / Commissione di gara mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione.

Nella 1^a seduta il Seggio/ Commissione di gara:

- **Procede alla verifica dell'inserimento sulla piattaforma telematica della documentazione amministrativa da parte dei concorrenti; una volta aperta la Documentazione Amministrativa, procede con la successiva verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti (ivi compresa la eventuale fase di soccorso istruttorio) e, in caso negativo, ad escluderli dalla gara;**
- Procede, eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, ad effettuare verifiche a campione nei confronti dei concorrenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., mediante sistema AvcPass, oppure, nel caso di inadeguatezza del sistema, mediante altre modalità.

A tale effetto il Seggio/Commissione di gara, potrà procedere alla temporanea sospensione della seduta di gara ed eventuale aggiornamento della stessa ad altra ora o giorno successivo. La seduta di gara potrà essere sospesa solo per il tempo strettamente necessario alle attività di riscontro di che trattasi ed aggiornata dal Presidente ad altra ora successiva dello stesso giorno, previa comunicazione verbale in tal senso a tutti i presenti, senza bisogno di avviso pubblico di riconvocazione.

Il procedimento per le verifiche a campione dei requisiti è dettagliatamente disciplinato dal successivo art. 8.

A seguito dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., la seduta pubblica temporaneamente sospesa viene quindi riconvocata, sempre in seduta pubblica e presso la medesima sede, il giorno ed all'ora indicati mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo – all'interno della piattaforma per le gare telematiche (Net4market).

Nella 2^a seduta pubblica - ovvero nell'ambito della stessa 1^a seduta, nei previsti casi in cui non si proceda a verifica, la Commissione/Seggio di gara:

- dà comunicazione, attraverso gli strumenti disponibili in piattaforma, degli esiti delle verifiche e dei riscontri effettuati, anche d'ufficio, e procede all'esclusione, anche all'esito di eventuale procedimento di soccorso istruttorio, dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate, ovvero delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici;

Nell'ambito della stessa o di una eventuale successiva seduta pubblica, la Commissione/Seggio di gara:

- Procede, quindi, all'apertura tramite piattaforma telematica della **“Offerta Economica”** dei concorrenti ammessi ed alla lettura e verbalizzazione dei ribassi percentuali offerti da ognuno di essi ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario nonché della graduatoria provvisoria di gara.
- La proposta di aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che abbia presentato il maggior ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, **previa esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** determinata dalla

piattaforma sulla base del metodo di calcolo applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 97, commi 2 o 2 - bis;

- Dopo aver dato lettura dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, e provveduto contestualmente alla relativa verbalizzazione, la Commissione/Seggio giudicatrice prende visione della soglia di anomalia ("ribasso limite") calcolata automaticamente dalla piattaforma telematica, e, quindi, dell'aggiudicatario provvisorio.

Verranno considerate anomale, e quindi automaticamente ed effettivamente escluse, tutte le offerte recanti ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia come sopra determinata (arrotondata alla terza cifra decimale).

La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui all'art. 97, 8° comma, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a dieci, in tale ultimo caso il seggio procederà, comunque a determinare la soglia di anomalia secondo il calcolo di cui all'art. 97 comma 2-bis, ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 97 del Codice, si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti ammessi le relative spiegazioni.

Degli esiti delle operazioni di gara è data comunicazione d'ufficio, **tramite gli strumenti disponibili in piattaforma**, a tutti i concorrenti ai sensi e nei termini di legge, con le forme e le modalità di cui all'ultimo periodo del presente articolo così come previsto anche dall'art. 9 del presente disciplinare avente ad oggetto: "regole applicabili alle comunicazioni";

Le eventuali giustificazioni/precisazioni validamente e tempestivamente prodotte da parte dei concorrenti ammessi che ne fossero stati richiesti saranno esaminate e valutate dal RUP della Stazione Appaltante a cominciare dal concorrente che abbia presentato la prima migliore offerta e, in caso di esclusione di quest'ultimo, progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala;

La seduta di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere rinviata/differita/sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio della Commissione/Seggio, salvo che nella fase di apertura delle Offerte Economiche".

In tal caso la data della successiva seduta del Seggio/Commissione di gara verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo – **nell'ambito della piattaforma** (indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) **all'interno della sezione "Doc. di Gara"**, mentre nessun avviso sarà diramato nei casi di temporanea sospensione della seduta di gara tali da non comportare un differimento della stessa a data successiva (come, ad es., nel caso di aggiornamento dei lavori della Commissione con riconvocazione della seduta di gara ad ora successiva dello stesso giorno).

N.B. Sulla piattaforma (indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) sezione "Doc. di Gara", sarà possibile prendere conoscenza, dopo la conclusione delle operazioni di gara, della documentazione di cui artt. 29 e 76, del D. Lgs. N.50/2016 (risultato provvisorio della gara comprendente i principali dati giuridici, economici e statistici della procedura, tra i quali: il numero degli offerenti, il numero degli ammessi e degli esclusi, il calcolo della soglia di anomalia se applicabile, l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio e delle caratteristiche principali della relativa offerta, l'indicazione del concorrente che segue in graduatoria, etc.).

Successivamente, nel rispetto della vigente normativa e come meglio indicato dall'art. 15 della presente lettera di invito, verranno pubblicati sulla piattaforma (indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) sezione "Doc. di Gara", gli ulteriori avvisi di aggiudicazione (avente anche valore di avviso di post-informazione ai sensi dell'art. 98 del Codice, nonché di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93, nono comma, del Codice) ed eventuali avvisi successivi all'aggiudicazione medesima, fermi restando in ogni caso gli ulteriori adempimenti in materia di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 dello stesso D.Lgs. nei confronti di tutti i concorrenti, sempre svolti mediante gli strumenti disponibili in piattaforma.

*** **

- ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE -

Relativamente alla fase di ammissione alla gara, costituiscono motivi di esclusione:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione per difetto di elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- il mancato rispetto del termine perentorio (previsto a pena di decadenza) stabilito dal bando di gara per la utile presentazione dell'offerta;
- **fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente invito alla gara (procedimento di integrazione in sanatoria), la mancata presentazione, in tutto o in parte, dei documenti indicati nel soprastante Art. 3 paragrafo "Documentazione Amministrativa" punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) anche se dovuta al richiamo a documentazione allegata ad altra gara d'appalto che si tiene nella stessa seduta, ovvero la mancanza anche di un solo requisito di ammissione, accertata in base a quanto dichiarato negli allegati DGUE e relativo modello integrativo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE", ovvero sulla base di successivi riscontri effettuati con le modalità di legge, anche d'ufficio e/o attraverso le risultanze dell'AVCPASS o di altre banche dati pubbliche o di altre banche dati pubbliche, ad es. C.C.I.A.A., etc. (e ciò, **NOTA BENE**, anche nei casi in cui l'incompleta formulazione o l'omissione di alcune delle dichiarazioni obbligatoriamente richieste per la partecipazione alla gara, di cui alla modulistica scaricabile dal portale internet dell'Ente, sia determinato dall'utilizzo di una modulistica non pertinente al tipo di gara, oppure obsoleta, scaricata, cioè, in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di gara a cui si riferisce la domanda);**
- la mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dalla lettera di invito come cat. "a qualificazione obbligatoria" – diverse da quelle di cui all'art. 89, comma 11 del Codice -non possedute in proprio (o in R.T.I.) dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni, ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle percentuali massime di subappaltabilità stabilite dall'art. 105;
- fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente invito alla gara (procedimento di integrazione in sanatoria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie, l'inosservanza di anche una sola delle disposizioni e/o divieti di cui ai soprastanti art.1 ed art. 2, e/o delle prescrizioni/divieti di cui alle normative ivi richiamate in materia di ammissibilità, requisiti minimi e condizioni di partecipazione alla gara, e segnatamente:
- in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, la violazione di alcuna delle regole di partecipazione e/o divieti stabiliti in materia dagli artt. n.45 e n.48, dello stesso Decreto Legislativo, nonché delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. qualora associazioni di tipo orizzontale e di quelle di cui all'art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale (a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi) (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 6 – *quater* del presente invito);
- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese l'omessa indicazione della tipologia del R.T.I. medesimo tramite barratura dell'apposita casella (R.T.I. verticale, ovvero orizzontale, ovvero mista) **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc..) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del presente invito);
- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di **tipo verticale**, l'omissione dell'indicazione delle **categorie** di qualificazione (o requisito/i) o tipologia di lavorazioni scorporabili che ciascuna impresa mandante intende assumere (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti

raggruppati/raggruppandi), **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc.) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del presente invito);

- in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di **tipo orizzontale o misto**, l'omissione dell'indicazione per ciascuna **categoria** di lavorazione delle **quote (in percentuale)** di partecipazione/qualificazione/esecuzione al R.T.I., rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, (e ciò a pena di esclusione di tutti i concorrenti raggruppati/raggruppandi), **salvo che tale dato non sia altrimenti desumibile con certezza dalla domanda di partecipazione (ad. es. da allegato atto costitutivo dell'R.T.I. o dichiarazione di intenti, etc.) o altra documentazione allegata** (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del presente invito);
- **la mancata costituzione, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria;**
- **la cauzione provvisoria non conforme a quanto stabilito dall'art.93, comma 4, del Codice ovvero prestata con modalità non consentite (art.93, comma 3, del Codice, fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del presente invito. Nel caso di costituzione di cauzione di importo insufficiente in ipotesi di evidente errore formale (fatti comunque salvi i casi in cui l'importo della cauzione presenti un margine di errore per difetto - c.d. "scostamento" - di estrema tenuità (lievissima entità) rispetto all'importo richiesto) la Stazione Appaltante può consentire l'INTEGRAZIONE della Cauzione presentata di importo Insufficiente, con regolarizzazione degli atti da eseguirsi tempestivamente entro il termine assegnato a pena di esclusione. N.B.: E' considerata ad esempio di importo insufficiente anche la cauzione provvisoria presentata nella misura ridotta del 50% senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato.** E' comunque consentito al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità, se segnalata e sussistente e valida al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. (Il possesso potrà essere desunto dalla S.A anche dall'attestazione SOA se prodotta, o d'ufficio, mediante visura del Casellario delle Imprese qualificate c/o la AVCP, se è stato dichiarato il possesso agli atti di gara).
- **La mancanza del documento, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.93, c.8 (micro, piccole e medie imprese), da presentare a corredo dell'offerta, da cui risulti l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103](#) e ss. del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario (l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice potrà risultare anche inserito nell'ambito della garanzia provvisoria, quale clausola della stessa), fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del presente invito.**
- nel caso in cui il Comune di Deruta accerti (sia mediante l'esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;
- la mancata presentazione, nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.8 del presente invito, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara dichiarati dai partecipanti in sede di domanda, **eventualmente** richiesta dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. (**verifica a campione**), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge.
- **La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, delle DICHIARAZIONI/INTEGRAZIONI/CHIARIMENTI IN SANATORIA sulla documentazione presentata, nelle ipotesi di mancanza/irregolarità essenziali/incompletezza previste dall'art. 83, nono comma, del Codice (e di cui all'art. 6 - *quater* del presente invito);**

- La mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali - ai sensi dell'art. 83, nono comma, del Codice (e quindi in tutti i casi di "soccorso istruttorio");

Rientrano in questa fattispecie tutte le richieste di regolarizzazione, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo:

- Il mancato o tardivo riscontro ad eventuali chiarimenti richiesti in merito al subappalto;
 - la mancata, inesatta o tardiva, regolarizzazione della cauzione provvisoria risultata affetta da irregolarità formali;
 - la mancata, inesatta o tardiva produzione del PassOe risultato omesso in sede di domanda di partecipazione alla gara.
- Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.

*** **

ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

Relativamente alla fase di apertura delle offerte economiche, costituiscono motivi di esclusione fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente invito (procedimento di integrazione in sanatoria) in quanto applicabile ai singoli casi di specie:

- L'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- l'offerta economica deve essere costituita esclusivamente dall'offerta economica e null'altro;
- l'offerta economica deve contenere l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto esattamente come sopra indicato;
- l'offerta economica deve tassativamente contenere l'indicazione dei propri "costi della manodopera" e gli "oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
- nel caso di R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente invito);
- nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del capogruppo (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente invito);
- nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura, all'interno della documentazione amministrativa (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente invito);
- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
- non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle presenti prescrizioni;
- nel caso in cui Il Comune di Deruta accerti (sia mediante l'esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, sia a seguito di verifiche/approfondimenti effettuati d'ufficio ovvero di richiesta di chiarimenti ai concorrenti circa l'autonoma formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.m), del Codice che le offerte di due o più imprese partecipanti alla medesima gara sono imputabili ad

un unico centro decisionale, procederà (anche successivamente all'apertura delle offerte economiche) all'esclusione di tutte le rispettive offerte per violazione del principio di segretezza delle stesse;

- La mancata presentazione, entro il congruo termine perentorio assegnato ai concorrenti (con le modalità di cui all'art. 9 del presente invito), dei chiarimenti sulla offerta economica presentata eventualmente richiesti dalla Commissione di gara, anche a titolo di "soccorso istruttorio";
- **Sono fatte salve le cause di esclusione o inammissibilità dell'offerta comunque previste dal bando, dal presente invito o dalle altre norme applicabili alla presente gara, ancorché non espressamente richiamate dagli atti di gara.**

*** **

ART. 11 – ULTERIORE IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Si avvisa, fin d'ora, che costituiranno specifici ed autonomi motivi di esclusione dalla gara:

- **la mancata presentazione, attraverso gli strumenti disponibili in piattaforma, delle "spiegazioni" di cui all'art. 97, comma quinto, del Codice EVENTUALMENTE richieste ai concorrenti ai fini della valutazione della congruità delle rispettive offerte;**

*** **

ART. 12 – PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART 83, COMMA NONO, DEL CODICE ED IPOTESI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – CASISTICA CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA GARA.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive - con esclusione di quelle afferenti all'(eventuale) offerta tecnica ed all'offerta economica - necessarie alla partecipazione alla presente procedura, può essere sanata dal concorrente che vi ha dato causa (tranne nei casi di inadempimenti c.d. "irrimediabili" o "autoescludenti" di cui alla casistica sotto riportata) mediante integrazione/regolarizzazione in sanatoria degli stessi nel termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante - max 10 gg;

In tutti i casi in cui La Stazione Appaltante dovesse ravvisare le suddette IPOTESI di mancanze/incompletezze/irregolarità essenziali degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive, procederà, previa eventuale sospensione della seduta di gara o del relativo procedimento amministrativo, alla richiesta di documenti/dichiarazioni integrative in sanatoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate/chiarite o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso in cui il suddetto concorrente non intenda invece ottemperare alla richiesta di "soccorso istruttorio" della S.A., ovvero nel caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato per la sanatoria, il concorrente sarà escluso dalla gara;

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 9-10 della presente lettera di invito relativamente alle ulteriori ipotesi di esclusione dalla gara per mancata o inesatta produzione, entro il congruo termine perentorio (max 10 gg.) eventualmente assegnato ai concorrenti dalla Commissione/Seggio di gara e/o dal RUP, dei chiarimenti e/o integrazioni sulla documentazione presentata - anche con riferimento ad irregolarità formali ovvero alla mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali (e quindi in tutti i casi di "soccorso istruttorio");

In ogni caso il "soccorso istruttorio" non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data. L'integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà comunque consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti, nei quali, pertanto, la Stazione Appaltante procederà direttamente all'esclusione del concorrente;

PRINCIPALI CASISTICHE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA GARA

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, per “inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti” - che comportano quindi l'immediata esclusione dalla gara senza possibilità di sanatoria mediante soccorso istruttorio - si intendono i seguenti:

- Offerta tardiva (pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dalla presente lettera);
- Offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare o contenenti riserve e/o comunque difformi dalle prescrizioni di cui al presente invito;
- Mancanza dell'istanza di partecipazione o dell'offerta economica o mancata esplicitazione del valore del relativo ribasso percentuale;
- omessa indicazione, nell'ambito dell'offerta economica, dei “propri costi della manodopera” e/o degli “oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro” di cui all'art. 95, comma decimo, del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i. (senza attivazione del “soccorso istruttorio).
- Mancata effettuazione – soltanto laddove espressamente prevista dal bando – della presa visione obbligatoria dei luoghi (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione di presa visione, in quei casi in cui il sopralluogo è stato comunque effettuato, non comporta alcuna sanzione né la necessità di richiesta di regolarizzazione).
- Mancato possesso in capo al concorrente singolo/R.T.I./impresa ausiliaria – alla data di scadenza stabilita per la utile presentazione delle offerte – dei requisiti di ordine generale o speciale (SOA) richiesti dal presente invito per la partecipazione alla procedura.
- Sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'art.80 *et similia* (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; etc...) accertata dalla stazione Appaltante anche in via incidentale;
- La mancata costituzione, **entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria** (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara della cauzione provvisoria comunque costituita prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile).
- L'omesso o insufficiente versamento - **qualora dovuto – del contributo in favore dell'A.N.AC. entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta** (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione del versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile, così come il pagamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara seppure seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa).
- **Fermo restando il rispetto del limite previsto dall'art.105 del Codice e dell'art. 3-bis del presente invito** (MAX 30% DEL VALORE DEL CONTRATTO al cui raggiungimento peraltro NON CONCORRE l'eventuale ulteriore subappalto del max 30% delle eventuali lavorazioni di cui all'art. 89, comma 11, del Codice di importo singolarmente >10%), **la mancata eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal bando di gara e dal presente invito come cat. “a qualificazione obbligatoria” – diverse da quelle di cui all'art. 89, comma 11 del Codice di importo >10% - non possedute in proprio/R.T.I. dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni (ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto).**
- **la eventuale dichiarazione di subappalto del 100% delle categorie di lavorazione scorporabili/subappaltabili indicate dal bando di gara e dal presente invito come cat. “a qualificazione obbligatoria” NON possedute in proprio/R.T.I. dal concorrente per carenza delle relative qualificazioni (ancorché lo stesso sia qualificato nell'ambito della categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto), che comporti il superamento dei limiti previsti dall'art.105 del Codice e dell'art. 3-bis del presente invito (MAX 30% DEL VALORE DEL CONTRATTO, salvo quanto previsto cui all'art. 89, comma 11, del Codice);**
- **Nei casi di avvalimento, ove questo sia consentito dalla normativa di settore, il contratto di avvalimento non conforme alle prescrizioni dettate dall'89, primo comma, ultimo periodo del Codice.**
- La mancata manifestazione di volontà di fare ricorso all'istituto dell'R.T.I.; fermo restando che nel caso in cui detta volontà risulti invece comunque effettivamente manifestata, potrà trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio per sanare la eventuale **mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei rispettivi elementi/dichiarazioni sostitutive;**

Si precisa, in ordine all'interpretazione degli artt. 83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 il Comune di Deruta aderisce all'orientamento espresso dall'A.N.AC. nella propria Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015 recante: *“Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46. comma 1-ter del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii”*, in quanto ancora applicabile.

Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione sotto pena di esclusione.

*** **

ART. 13 - PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni come indicato dall'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, come modificato dall'art.204 del D.Lgs. n.50/2016.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Stazione Appaltante in intestazione.

*** **

ART. 14 – VERIFICA DEI REQUISITI

La Commissione/Seggio di gara potrà in ogni caso, ove lo ritenga necessario ed opportuno, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche presentate, effettuare in sede di gara verifiche, anche a campione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali e quelli di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara (requisiti di ordine speciale) attraverso il Casellario informatico o AVCPASS c/o l'A.N.AC.. Qualora detti requisiti non risultino acquisibili d'ufficio, si richiederà la presentazione della relativa documentazione o richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata, assegnando, eventualmente, un congruo termine perentorio al concorrente, con o senza previa sospensione della seduta di gara a seconda dei casi.

In tali casi, come previsto dall'art. 5 del presente invito, l'apertura dell'offerta economica potrà essere rimandata ad apposita seduta successiva, la cui data verrà resa nota mediante apposito avviso inserito – con congruo anticipo - nel sito istituzionale del Comune di Deruta (www.comunederuta.gov.it) - sezione "Avvisi" - e nella piattaforma (indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) sezione "Doc. di Gara".

Per le Imprese di altro Stato dell'Unione Europea, non residenti in Italia, la prova del possesso dei requisiti potrà essere fornita mediante documentazione equipollente a quella richiesta alle Imprese residenti in Italia, prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara dovrà essere fatta pervenire, caricandola in piattaforma, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

Non saranno ammesse richieste di proroga o eccezioni motivate da difficoltà o ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.

Qualora tale documentazione non sia fornita nei termini sopra prescritti, ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fatta salva l'eventuale adozione degli ulteriori provvedimenti di legge.

*** **

ART. 15 – REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 52 del Codice e s.m.i. si specifica che tutte le comunicazioni ai concorrenti, inerenti la presente procedura di gara e di cui all'art. 76 dello stesso Decreto, saranno effettuate ai concorrenti con le seguenti modalità:

- Le comunicazioni e le richieste di cui al precedente art. 14 ai concorrenti verranno effettuate esclusivamente:
 - a) a mezzo PEC al recapito esattamente e specificatamente indicato dal concorrente nell'ambito della piattaforma in sede di domanda di partecipazione alla gara;
 - oppure
 - b) tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura. In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

- Per le pubblicazioni in ordine: all'esito delle operazioni di gara (verbale con il quale vengono disposte le ammissioni/esclusioni), alla relativa aggiudicazione, alla eventuale intervenuta efficacia della stessa, nonché all'avviso di post-informazione, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5, ultimo periodo, del presente invito. L'inserimento dell'avviso di post-informazione e degli altri avvisi di cui sopra nel sito istituzionale del Comune di Deruta (www.comunederuta.gov.it) - sezione "Avvisi" - nella piattaforma telematica di negoziazione (LINK: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc all'interno della scheda: "Doc. di gara") avrà anche funzione di svincolo automatico delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 93, comma 9, del Codice). In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

*** **

- ART. 16 - INFORMAZIONI ex D. LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 -

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Deruta, in persona del Sindaco p.t.,

Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento nomina i Responsabili dei trattamenti il cui elenco è presente presso la sede del Comune di Deruta e disponibile su richiesta dell'interessato.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I dati Personali (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti conviventi, soci, ecc.), verranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità di partecipazione alla presente procedura.

Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati di cui all'art. 4 n. 2) GDPR I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici, con l'osservanza d'ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l'accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato. Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato ai nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 paragrafo 1 GDPR.

Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.

Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo "diffusi", ma potranno essere "comunicati", senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l'adempimento di obblighi di legge.

Trasferimento dei dati – I dati personali nell'ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i Paesi dell'Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai dati personali si potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Si potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all'esercizio dei diritti.

L'autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.

Modalità di esercizio dei diritti – Si potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.

*** **

- ART.17- AVVERTENZE, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI -

- E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax/PEC al numero/recapito indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione (domicilio eletto) ai sensi di legge, anche assegnando un termine perentorio per la loro produzione sotto pena di esclusione.

- La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata conveniente e congrua. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico, a norma dell'art. 77, comma 2 del R.D. 827/1924. Della data e sede del sorteggio è data pubblica comunicazione – con congruo anticipo – mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale internet della Stazione Appaltante / Piattaforma.
- Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento.
- L'offerta è valida e vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando di gara/lettera di invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. La cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del d. Lgs. N.50/2016 e s.m.i., prodotta a corredo dell'offerta, deve avere una validità temporale in ogni caso non inferiore alla validità dell'offerta stessa, pena l'esclusione.
- La Scrivente Stazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, o di rinviarne la data, o di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno.
- Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.
- Non si farà luogo a gara di miglitoria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
- L'offerente, sotto pena di esclusione, ai fini della cessione dei lavori in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto dalla presente lettera di invito; dovrà in particolare indicare, all'atto dell'offerta, in lavori o le parte di opere che intende subappaltare (entro la percentuale massima stabilita nel bando di gara), nonché quelle per cui corre l'eventuale obbligo di subappalto, nel caso di lavorazioni di cui all'art. 1 della Legge n. 46/90. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare, sotto pena di esclusione, le eventuali categorie, diverse dalla prevalente, previste dal Bando di gara come categorie a "qualificazione obbligatoria" (ovvero nei casi di presenza di "S.I.O.S."), che intende subappaltare o concedere in cottimo – in tutto o in parte - per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che in caso di dichiarazione di subappalto effettuata per una quota di lavorazioni relative alla categoria prevalente superiore al massimo consentito dal bando di gara, la Commissione di gara interpreterà la dichiarazione di subappalto come valida e resa per il limite massimo di quota subappaltabile consentito dalla legge e/o dalla lettera di invito, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiesta di chiarimenti in merito al concorrente istante, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra un carenza dei medesimi o altra causa di esclusione.
- L'aggiudicazione all'impresa sarà condizionata agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, in esito ai quali dovrà risultare la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza ivi previste.
- **La partecipazione alla gara comporta, da parte dell'Impresa, la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nel presente invito, nel Disciplinare telematico semplificato e del Timing di gara, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli elaborati progettuali.**
- Il Comune di Deruta si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La stazione appaltante, in particolare, si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare anche d'ufficio controlli anche a campione sui concorrenti e loro eventuali subappaltatori in ordine al possesso ed alla permanenza di tutti i requisiti di ordine generale e speciale di partecipazione alla presente procedura (ad es. visure c/o il Casellario delle imprese qualificate SOA (anche c/o la sez. "ANNOTAZIONI riservate SUGLI OPERATORI ECONOMICI"), c/o Tribunale – Sezione Fallimentare – del luogo di residenza della società dirette ad accertare che confronti della società non è in corso un procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; visure dirette ad accertare la valida iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di provenienza con l'indicazione della specifica attività della società con l'annotazione che nulla osta ai sensi della L.575/65 e successive modifiche (antimafia) e che non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata; verifiche in ordine alla composizione societaria ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/9 e/o in ordine a cessione/acquisizione/affitto del ramo d'azienda/atto costitutivo della Società concorrente; ricostruzione storica delle cariche sociali nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando/spedizione della lettera di invito nonché acquisizione idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale, etc..).
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici sia in fase di gara sia prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto.
- L'accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via / PEC al numero/recapito indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
- L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione, previa verifica dell'eventuale offerta anomala.
- La Stazione Appaltante, verificherà in capo all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il possesso di valida certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la relativa regolarità contributiva/previdenziale e fiscale.

- L'esito negativo dei suddetti accertamenti comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.
- In caso di fallimento/insolvenza o di recesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori **alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.**
- L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico/speciale e/o generale, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
- **Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che, nell'esecuzione di precedenti contratti si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma quinto, lettera c), del codice dei contratti. Quali mezzi di prova dei suddetti illeciti il Comune**
- **si atterrà alle linee guida ANAC n. 6/2016.**
- **Verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art.75 del R.D. 23/5/1924 n. 827), salve ulteriori sanzioni, gli operatori economici concorrenti fra i quali risultino esistenti forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento o relazioni anche di fatto tali da comportare che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale non dichiarate e/o di collegamento sostanziale quali, ad esempio, la comunanza del legale rappresentante / titolare / amministratore / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice dei Contratti.**
- La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario anche in dipendenza dell'accettazione o meno dell'offerta da parte della stazione appaltante, mentre impegnerà la stazione appaltante solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.
- **L'aggiudicazione è disposta con Determinazione del Responsabile da parte del competente organo dell'Ente che ha indetto la presente procedura. L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art.32 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).**
- **L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.**
- **Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le eventuali spese per la pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**
- **I rapporti tra le parti saranno definiti con contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa, con sottoscrizione elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del Codice, con spese di registrazione a carico del soggetto aggiudicatario.**
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- Le spese contrattuali, ivi comprese quelle per la registrazione e gli oneri fiscali relativi all'appalto, ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell'aggiudicatario.
- Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre, nel termine fissato dalla Stazione appaltante, la documentazione prevista per la stipula del contratto. Ove, nel predetto termine, non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e nei suoi confronti si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
- I certificati/attestati ed i documenti di ammissione presentati dai non aggiudicatari, possono essere restituiti – salvo le eccezioni di cui appresso - con richiesta e spese a loro carico, pertanto l'impresa interessata alla restituzione, dovrà, **in data successiva** all'aggiudicazione dell'**appalto**, inviare richiesta allegando apposita busta già indirizzata alla ditta stessa e recante idonea affrancatura. In particolare si precisa che:
- Tutti i documenti e certificati presentati dall'aggiudicatario e dal secondo classificato sono trattenuti dalla Stazione Appaltante.
- Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara senza che le imprese abbiano proceduto al ritiro si procederà all'archiviazione.
- Gli atti di fidejussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati automaticamente, come previsto dall'art.9 del presente invito, non saranno restituiti;
- Le cauzioni provvisorie costituite mediante assegno circolare non trasferibile saranno restituite *brevi manu* (o altra modalità da concordare), previa richiesta scritta presentata con ogni mezzo, al titolare/legale rappresentante del concorrente o suo delegato (in possesso di delega).
- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..
- **Le disposizioni del presente documento integrano e, se difforni, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d'Appalto.**

- N.B. Esiste possibilità di applicazione dell'art.35, comma diciotto, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere corrisposta un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla previa costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari a quelle dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente invito, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in materia di LL.PP. (D. Lgs. N.50/2016, D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti non abrogate), per quanto compatibili ed applicabili, ed a tutte quelle del Capitolato Speciale di Appalto.

*** **

-PUNTI DI CONTATTO, RUP E REFERENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA -

Per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico sul presente appalto rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Geom. Tamantini Fabio, tel. 075-9728673 - e-mail: lavoripubblici@comunederuta.gov.it ;

Per sole informazioni e/o chiarimenti di carattere amministrativo/legale o comunque inerenti la presente procedura di gara potrà essere contattato, presso l'Area lavori Pubblici del Comune di Deruta, il Geom. Tamantini Fabio ai numeri 075/9728673 - 075/9728669 oppure mediante posta elettronica all'indirizzo unico e-mail: lavoripubblici@comunederuta.gov.it

Allegati relativi alla gara disponibili sulla piattaforma telematica di negoziazione
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- Lettera di invito alla gara.pdf
- Disciplinare telematico.pdf e Timing di Gara.pdf (allegato alla lettera di invito alla gara)

DOCUMENTAZIONE TECNICA (progetto esecutivo completo):

- Documentazione tecnica.zip

DGUE e MODULISTICA INTEGRATIVA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

- DGUE (sempre obbligatorio per tutti i concorrenti: singoli, mandatarî di RTP, mandanti di RTP, ausiliari ecc....) con modello oppure tramite il form on-line presente in piattaforma step "DGUE";
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE.doc (sempre obbligatoria per ogni DGUE compilato dai soggetti di cui sopra);
- Protocollo di legalità

Il presente atto è conforme all'originale firmato digitalmente e depositato presso l'Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta.

AREA LAVORI PUBBLICI
Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco